

REGOLAMENTO (UE) N. 559/2014 DEL CONSIGLIO**del 6 maggio 2014****che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio ⁽³⁾ ha individuato specifici partenariati pubblico-privati che meritano di essere sostenuti, compreso un partenariato pubblico-privato nell'ambito specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno.
- (3) La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno approvato la strategia Europa 2020.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ («Orizzonte 2020») intende conseguire un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi di Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a realizzare i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. Conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013, la partecipazione dell'Unione a tali partenariati pubblico-privato può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a norma della decisione n. 1982/2006/CE.

⁽¹⁾ Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (CE) n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

